

SCRITTURA PRIVATA

Tra

PRIMO MAURI, nato a il, Codice Fiscale, domiciliato per la carica a RHO, Via dei Cornaggia n. 33,

il quale interviene alla presente scrittura non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodese per i Servizi alla Persona, nel prosieguo solo "SERCOP", con sede in RHO, Via dei Cornaggia n. 33, P.IVA/C.F.: 05728560961;

e

PAOLO PETRUCCI, nato a il, Codice Fiscale, domiciliato per la carica in TORINO, Via Le Chiuse n. 59,

il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Ditta COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale, di seguito solo "Coop. Valdocco", con sede in TORINO, Via Le Chiuse, 59 P.IVA: 037479700147,

(di seguito unitariamente indicate come "**le Parti**")

PREMESSO CHE:

- a)** con lettera di invito datata 03/11/2016, SERCOP ha invitato la Coop. Valdocco a partecipare alla Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di spazio neutro ex art. 36 e 63 D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo stimato del servizio pari a € 330.000,00;
- b)** la Coop. Valdocco ha partecipato alla procedura negoziata indicata al punto a) presentando la propria migliore offerta;
- c)** con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19/01/2017, SERCOP ha aggiudicato l'esecuzione del servizio indicato al punto a) in favore della Coop. Valdocco;
- d)** le parti hanno pertanto stipulato in data 20/04/2017 il contratto di affidamento della gestione del servizio di spazio neutro, prevedendo, all'art. 2 del contratto, la durata contrattuale dal 01/03/2017 al 28/02/2019;
- e)** in data 09/01/2018 si è tenuto un incontro tra le parti in cui sono emerse una serie di motivazioni riguardanti il superamento, nella gestione del servizio, dei limiti di turn over del personale ammissibili e tollerati dalla stazione appaltante. L'elevato turn over verificatosi ha infatti comportato consistenti disagi e ricadute negative sulla continuità degli operatori, che costituisce non solo

presupposto indispensabile per la correttezza dell'intervento, come indicato all'articolo 17 del Capitolato d'appalto, ma soprattutto elemento di qualità fondamentale in considerazione della particolare delicatezza del servizio in oggetto.

Non essendo stato riscontrato nel citato incontro nessun possibile dispositivo che consentisse di prevenire per il futuro il turn over, seppur indipendente dalle scelte operative dell'organizzazione, le parti hanno ritenuto preferibile di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di affidamento stipulato in data 20/04/2017.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, per se stesse e per i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo,

convengono e stipulano

quanto segue:

Art. - Risoluzione consensuale

Le Parti convengono di risolvere consensualmente, come in effetti consensualmente risolvono, il Contratto per l'affidamento della gestione del servizio Spazio Neutro stipulato in data 20/04/2017 di cui alle Premesse.

Art. 2 - Impegni delle parti

A fronte della risoluzione consensuale del Contratto, le parti convengono i seguenti incombeni:

a) la Coop. Valdocco si impegna a continuare lo svolgimento del servizio ancora per 60 giorni a partire dalla data di firma della presente risoluzione contrattuale.

Tuttavia, rimane inteso tra le parti che, nel caso in cui durante tale periodo di 60 giorni uno o più degli operatori impiegati nel servizio presentasse dimissioni volontarie alla Coop. Valdocco, quest'ultima non sarà tenuta a sostituire l'operatore/gli operatori dimessi, financo ad arrivare all'eventuale interruzione totale del servizio prima della scadenza del termine di 60 giorni *supra* indicato nel caso di presentazione delle dimissioni da parte della totalità degli operatori impiegati nel servizio;

b) SERCOP si impegna a restituire, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto al punto a) del presente articolo, alla Coop. Valdocco la cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 7 del contratto di affidamento del servizio, in modo che la Coop. Valdocco possa procedere allo svincolo di tale cauzione.

Art. 3

Con la sottoscrizione della presente scrittura, e l'adempimento degli impegni di cui al precedente art. 2, le

parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere e/o vantare in relazione alle causali tutte come in precedenza meglio indicate.

Il presente contratto si intende per quanto sopra risolto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rho, li _____